

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI
DI SUOLO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione

SOMMARIO

CAPO 1 - NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 - FINALITA' E OGGETTO	4
ARTICOLO 2 - APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
ARTICOLO 4 - UFFICIO PER IL RILASCIO ED IL COORDINAMENTO DELLE MANOMISSIONI	6
ARTICOLO 5 - CONVENZIONI E ACCORDI	7
ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA MANOMISSIONE	8
ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MANOMISSIONE	8
ARTICOLO 8 – GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI SOTTOSUOLO	9
ARTICOLO 9 - INTERVENTI D' URGENZA	11
CAPO 2 - NORME TECNICHE E PROCEDURALI	12
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	12
ARTICOLO 11 - INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI DI RECENTE REALIZZAZIONE	13
ART. 12 – TERMINI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ALLA MANOMISSIONE	14
ART. 13 – GESTIONE SEMPLIFICATA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ALLA MANOMISSIONE PER I PRIVATI	15
ARTICOLO 14 - SOSPENSIONI, VARIANTI E PROROGHE	15
ARTICOLO 15 - COLLAUDI - ACCETTAZIONE	16
ARTICOLO 16 - CONSEGNA DELLE AREE E RIPRESA IN CARICO DA PARTE DELLA CITTÀ	16
CAPO 3 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE	18
ARTICOLO 17 – DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE: CRITERI	18
ARTICOLO 18 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE, CRITERI E CONTABILIZZAZIONE	19
CAPO 4 - VERIFICHE E SANZIONI	20
ARTICOLO 19 - AZIONE DI VERIFICA	20
ARTICOLO 20 – SANZIONI	20

CAPO 5 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE 22

ARTICOLO 21 – GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE E DELLE CONCESSIONI ... Errore. Il segnalibro non è definito.

ARTICOLO 22 - APPLICAZIONE E REGIME TRANSITORIO 22

ALLEGATO 1 - prescrizioni e modalità relative ai lavori su suolo e sottosuolo comunale

Disposizioni relative alla tenuta del cantiere

Disposizioni tecniche per le manomissioni

Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

ALLEGATO 2 - modalità di determinazione del costo di ricostruzione della sede stradale

ALLEGATO 3 – norme tecniche sui materiali

ALLEGATO 4 – Attivazione delle procedure informatizzate di gestione delle manomissioni suolo pubblico

CAPO 1 - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA' E OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'uso del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale o aree private di uso pubblico al fine prioritario di:
 - razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete
 - favorire la necessaria tempestività degli interventi, nel rispetto del regolare traffico urbano, veicolare e pedonale
 - ridurre il disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori
 - assicurare la pianificazione e il coordinamento dei diversi interventi degli enti e aziende o gestori interessati, cosicché, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione straordinaria, la medesima area non venga interessata da ulteriori interventi e conseguenti manomissioni nei periodi previsti all'art.11 del presente Regolamento, salvo casi di motivata urgenza o per interventi realizzati per collegamenti di utenze private
 - utilizzare laddove presenti e disponibili le infrastrutture comunali
 - collocare idonee strutture, in occasione degli interventi, per la possibile posa di impianti tecnologici in relazione alle future esigenze

2. Sono oggetto del presente regolamento i procedimenti di concessione per la manomissione di suolo pubblico o aree private di uso pubblico, richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatarie e/o gestori di servizi pubblici, all'Amministrazione comunale (di seguito A.C.) riguardanti:
 - l'esecuzione di interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee, che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico o di uso pubblico dello stesso
 - l'esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio

3. Il presente regolamento descrive tutte le fasi che portano al rilascio da parte dei competenti uffici della A.C. della "autorizzazione alla manomissione" che permette le attività di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 2 - APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società, persone fisiche e persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune detiene quote societarie. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti, nell'ambito di esecuzione degli stessi.
2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, alle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed ambientali nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi volti a realizzare nuovi tratti di infrastruttura o ad ammodernare in modo significativo quelle esistenti, anche se normate da leggi speciali, che interessino primariamente il sottosuolo, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco dei lavori relativi al primo anno, sottoposti al coordinamento del Settore competente dell'A.C.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i concessionari devono consegnare al Settore competente i programmi annuali di intervento, che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti.
3. Per realizzare le finalità del presente regolamento e per predisporre i suddetti piani, possono essere indette delle Conferenze di servizio con gli enti e gli operatori interessati. Gli operatori possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di concessione per l'esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere all'esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera, l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio.
4. L'A.C. tramite gli uffici comunali preposti per esigenze proprie di interesse generale, può richiedere al concessionario, in fase di programmazione, di inserire negli scavi degli interventi autorizzati delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie da pozzattiere.
5. In tal caso, il concessionario si impegna a realizzare, contestualmente ai propri lavori, le opere suddette, che gli verranno compensate, a scomputo degli oneri da esso dovuti, sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione, con l'applicazione di un ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo per la

realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati. In ogni caso il concessionario è tenuto a consentire, a titolo gratuito, la posa di polifore da parte dell'Ente, durante l'esecuzione di lavori.

6. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti alla riparazione per guasto, all'allacciamento o alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture sotterranee esistenti, o quelli che abbiano durata inferiore alle 12 ore, prescindono da obblighi di natura programmatica. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.
7. Per motivate esigenze sopravvenute (adeguamento o manutenzione straordinaria di reti) non programmabili, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui al comma 1. La richiesta illustrerà le ragioni tecniche dell'intervento richiesto sulla congruità delle quali, in veste consultiva nell'ambito del procedimento, si esprimerà l'ufficio individuato all'art. 4 del presente Regolamento, che potrà richiedere, se dovute, eventuali modifiche tecniche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, nonché alle esigenze di coordinamento di altri interventi che insistono nel medesimo suolo e nel sottosuolo.

ARTICOLO 4 - UFFICIO PER IL RILASCIO ED IL COORDINAMENTO DELLE MANOMISSIONI

1. Ai fini dell'applicazione, dell'attuazione e del controllo del presente regolamento, è affidato all'Ufficio Tecnico comunale il compito di:
 - a) ricevere le istanze per la manomissione
 - b) acquisire i pareri necessari all'esecuzione degli interventi da parte degli altri uffici comunali interessati
 - c) rilasciare i provvedimenti concessori e gli atti e provvedimenti successivi
 - d) controllare e verificare la corretta esecuzione di tutti gli interventi di manomissione del suolo
 - e) effettuare, di concerto con gli Enti e Aziende, il censimento degli interventi previsti nei programmi triennali e piani annuali. Sulla base delle conseguenti risultanze, verranno scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgano più operatori e che soddisfino e razionalizzino più esigenze
 - f) provvedere a convocare una riunione annuale con tutti gli Enti e aziende per la pianificazione degli interventi annuali di manutenzione/adeguamento
 - g) coordinare gli interventi in modo che tutti gli operatori possano, ove possibile, utilizzare le gallerie polifunzionali e/o le nuove polifore realizzate, permettere la posa, in concomitanza, negli scavi delle reti di gas, acqua e fognature, energia elettrica, ecc. che devono essere installate direttamente in trincea, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze connesse ai lavori che il Comune esegue per

la sistemazione e la manutenzione stradale, da nuove opere pubbliche e dalle nuove aree di urbanizzazione, avvalendosi anche di altre strutture interne all'Amministrazione comunale

2. Allo scopo di garantire un efficiente rapporto con gli utenti e favorire una intensa attività di comunicazione, l'Ufficio svolge altresì le seguenti attività:
 - a) informa relativamente alla documentazione necessaria per la domanda di bolla di manomissione
 - b) dialoga e si relaziona con i richiedenti, anche al fine di richiedere eventuali integrazioni o modifiche dei piani di intervento

ARTICOLO 5 - CONVENZIONI E ACCORDI

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno, l'A.C., tramite l'ufficio competente, potrà stipulare convenzioni e accordi con le aziende, enti e altri soggetti interessati alla realizzazione di sviluppo di rete.
2. Tali Convenzioni dovranno avere di norma i seguenti contenuti:
 - a) programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi della rete già esistente, estensione geografica iniziale ed il programma triennale di eventuale espansione di rete
 - b) durata della convenzione e trasferibilità della convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all'operatore nella titolarità della licenza
 - c) modalità di deposito, aggiornamento e rivalutazione della fideiussione a garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di scavo e ripristino
 - d) modalità di versamento del costo di ricostruzione
 - e) garanzia da parte dell'operatore per qualsiasi danno arrecato dall'utilizzo degli impianti
 - f) disciplina del servizio di pronto intervento e programmi di manutenzione della rete
 - g) penali e casi di risoluzione della convenzione
3. Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise), dovrà prevedersi il rilascio di apposita concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA MANOMISSIONE

1. Gli utenti del sottosuolo, prima dell'inizio di qualunque attività, devono ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento del costo di ricostruzione, oltre che aver effettuato il prescritto deposito cauzionale.
2. La richiesta deve contenere il progetto, su supporto informatico, opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, deve essere preceduta dalle necessarie indagini, anche a mezzo di sondaggi, per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.
3. Spetta all'Ufficio Tecnico definire, su proposta del richiedente, in modo tassativo il tempo massimo di avvio e di conclusione della esecuzione dell'intervento di manomissione richiesto, fino al ripristino necessario alla riconsegna dell'area all'A.C.
4. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, devono essere presi preventivi accordi con il soggetto gestore del servizio di TPL.
5. Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, l'autorizzazione rilasciata dovrà contenere le specifiche prescrizioni in materia.
6. Prima di iniziare la manomissione, sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione e/o manutenzione di impianti esistenti, deve essere inoltrata la istanza di autorizzazione alla manomissione, completa di tutti i dati richiesti.
7. Se ritenuto necessario, il concessionario deve fornire un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
8. Ogni istanza deve essere corredata dalla documentazione indicata negli allegati al presente regolamento e relativa modulistica, con evidenziato in colore il tracciato e/o le superfici oggetto dell'intervento.
9. I richiedenti devono ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Uffici al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e privato.
10. L'occupazione del sottosuolo è consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal regolamento **C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.**

ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MANOMISSIONE

1. Almeno 5 gg prima di dare inizio ai lavori il concessionario deve dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, gestori delle reti di sottosuolo, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza; dovranno essere altresì presi gli opportuni accordi affinché non sia recato nocumento ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti. Tale comunicazione dovrà avvenire anche nel caso di slittamento delle tempistiche di esecuzione per le relative proroghe.
2. La data di effettivo inizio e quella di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione del ripristino finale, deve essere inserita nella comunicazione di cui al punto 1. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data come sopra indicata, il concessionario è comunque tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico dell'avvenuta tardiva fine dei lavori, fermo restando l'applicazione della relativa sanzione di cui all'articolo 20 per il mancato rispetto della tempistica di esecuzione degli stessi, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 14. **È inoltre applicato, in tal caso, il canone sanzionatorio previsto dal regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per occupazione abusiva.**
3. In caso di ritardo superiore a 30 gg dai termini fissati di inizio e fine lavori, l'Ufficio competente potrà procedere alla revoca della "autorizzazione alla manomissione" ed all'incameramento della cauzione, provvedendo altresì al ripristino e messa in sicurezza della manomissione non completata. Dovrà essere richiesta, nel caso, una nuova autorizzazione per il completamento delle opere non ancora eventualmente eseguite.
4. Il ripristino deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario, secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 18.

ARTICOLO 8 – GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI SOTTOSUOLO

1. Le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei concessionari, che ne sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione. Non possono essere in alcun modo imputati all'A.C. danni alle infrastrutture sottosuolo posate dai concessionari, che non siano direttamente riconducibili a successive attività manutentive che ne abbiano comportato la involontaria manomissione, escludendo pertanto da tali fattispecie ogni altra possibile causa di danneggiamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli apparati radicali delle piante, ecc....
2. Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e non più utilizzate, qualora il Settore competente lo richieda per motivi di pubblica utilità.

3. Il concessionario è tenuto, su richiesta del Settore competente, a spostare o modificare gli impianti collocati, sulla base di un progetto preventivamente approvato dallo stesso, qualora ciò sia ritenuto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o per modifiche della sistemazione stradale, nonché per il temporaneo svolgimento di manifestazioni civili, religiose o eventi valutati quali prioritari dall'A.C.
4. Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti saranno regolati come segue:
 - a) per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società che operano in regime di convenzioni stipulate direttamente con l'A.C., varrà quanto descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non esplicitamente indicato, come nel seguente capoverso:
 - Tutti i concessionari sono tenuti a spostare o modificare gli impianti collocati a loro completa cura, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune con computo metrico estimativo dedotto dall'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione
 - Le spese occorse allo spostamento degli impianti sono rimborsate dall'A.C., al netto di uno sconto, che tenga conto del residuo ammortamento tecnico, in ragione del 3% per ogni anno di vetustà dell'impianto da spostare. Gli oneri di eventuali spostamenti provvisori necessari prima della collocazione definitiva degli impianti da spostare saranno riconosciuti ai concessionari, con le modalità suddette, ma senza ulteriore sconto
 - b) per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società non rientranti nel precedente caso, i lavori necessari per gli spostamenti definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali (scavo, posizionamento di polifore, ripristino definitivo dei sedimi, ecc.), mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi impianti (cavi, paline, allacciamenti, ecc.). Nel caso in cui il Comune non potesse realizzare le opere edili e stradali, le stesse verranno realizzate dai concessionari a cui verranno riconosciuti i relativi costi. Per quanto riguarda gli spostamenti provvisori necessari degli impianti prima della loro collocazione definitiva, valgono le indicazioni suesposte per quanto riguarda le opere edili e stradali mentre verranno riconosciuti al concessionario i costi per la posa degli impianti
 - c) le prescrizioni dei precedenti punti a) e b) valgono anche nel caso di realizzazione di opere da parte di privati sotto il suolo pubblico in ragione di concessione del diritto di superficie (parcheggi pertinenziali, ecc.). Resta inteso che le opere edili e stradali necessarie verranno realizzate dal concessionario stesso
5. I concessionari sono tenuti a provvedere, a loro totale onere, allo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi che interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza di

impalcati stradali, comprese le opere necessarie da realizzarsi sul suolo nei tratti precedenti e successivi agli impalcati stessi.

ARTICOLO 9 - INTERVENTI D' URGENZA

1. Gli interventi d'urgenza, per le manutenzioni ordinarie e la riparazione di guasti, vengono eseguiti direttamente dal segnalante con immediata e contestuale comunicazione dell'inizio lavori all'Ufficio Tecnico e, per le incombenze relative al traffico stradale, al Comando di Polizia Municipale, da effettuarsi a mezzo PEC o altro strumento idoneo. Tale comunicazione dovrà puntualmente motivare le ragioni che giustifichino l'intervento d'urgenza, con l'indicazione del luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento e dovrà quantificare la superficie oggetto di manomissione. In tali casi il segnalante si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele per non arrecare danni a persone o cose.
2. Entro i 2 giorni lavorativi successivi dall'inizio dell'intervento, il segnalante è tenuto, comunque, a presentare al medesimo Ufficio la richiesta di cui all'art. 12, allegando tutta la documentazione necessaria a inquadrare l'intervento e a verificare la corretta esecuzione e il ripristino della pavimentazione. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 17, comunicata dall'Ufficio Tecnico sulla base delle indicazioni fornite nella segnalazione di cui al comma 1, qualora non sia in essere una polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 17.
3. Nel caso in cui, in base alla documentazione presentata, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, il Responsabile dell'ufficio competente provvederà ad irrogare al concessionario, oltre alle sanzioni ed alle penalità previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 20, calcolata in misura massima.
4. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

CAPO 2 - NORME TECNICHE E PROCEDURALI

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I lavori di manomissione e ripristino devono iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con l'A.C. ed indicate sulla autorizzazione di manomissione; devono inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori devono essere eseguiti da operatori qualificati, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti provvedimenti legislativi. Tali imprese devono adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione.
2. Le manomissioni devono essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici dell'Ufficio competente, **di norma ogni intervento non può superare 500 mq. o lunghezza superiore a 300 metri. In casi particolari la lunghezza non deve essere superiore ad un isolato.**
3. Qualora i guasti o le fuoriuscite di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai concessionari, che devono intervenire nel modo più sollecito. A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di Polizia locale e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di impianti di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari. In caso di inadempienza può intervenire l'A.C con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al costo effettivo, la sanzione prevista al successivo articolo 20.
4. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più concessionari, questi devono eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso l'Ufficio Tecnico provvede a concordare con le Società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni. Non sono rilasciate bolle di manomissione per sedimi di recente ripristino per i quali non è stata valutata efficacemente la programmazione.
5. Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Ufficio Tecnico può chiedere orari particolari di intervento, secondo le proprie esigenze. Inoltre, per la realizzazione di alcuni particolari interventi di manomissione, può essere richiesta l'esecuzione nei giorni festivi.
6. Poiché nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i

concessionari stessi sono tenuti alla loro puntuale manutenzione, sollevando l'A.C. da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili. Tutti i concessionari hanno l'obbligo di mantenere in quota i chiusini appartenenti ad altri concessionari nelle aree interessate da interventi di ripristino definitivo, previa comunicazione al proprietario della presenza dei chiusini sull'area di manomissione.

7. Il concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Ufficio Tecnico e Corpo di Polizia Municipale), in caso di inconvenienti relativi ai suddetti manufatti, ad intervenire tempestivamente con proprie strutture, alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta. In caso di inadempienza, l'intervento sarà eseguito dal Settore competente, con successiva escussione del deposito cauzionale, come al successivo articolo 17.

ARTICOLO 11 - INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI DI RECENTE REALIZZAZIONE

1. Nel caso d'interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o di ripavimentazione, di norma sarà vietato ogni e qualsiasi intervento in tali siti prima che siano decorsi:
 - a) 5 anni in caso di pavimentazioni in pietra naturale (porfido, granito, sienite, etc.);
 - b) 3 anni in caso di pavimentazione in conglomerato bituminoso.Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di ultimazione dei lavori dell'intervento all'interno del quale la strada è stata costruita o ripavimentata.
2. L'ufficio Tecnico, sulla base delle richieste di concessione avanzate dai vari operatori e dai privati, coordina, l'azione dei medesimi in modo sistematico ed organizzato al fine di evitare che sulla pubblica viabilità, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di straordinaria manutenzione, siano effettuati ulteriori interventi che comportino la manomissione della stessa.
3. Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, essa può essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.
4. In tali fattispecie, il costo di ricostruzione potrà essere incrementato secondo quanto disposto nell'allegato 2.

ART. 12 – TERMINI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ALLA MANOMISSIONE

1. Gli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico o di uso pubblico, ivi incluse le opere sulla pavimentazione stradale superficiale, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche generali allegate al presente regolamento (All. 1).
2. Il soggetto che effettua la manomissione di suolo pubblico o aperto all'uso pubblico dovrà provvedere alla Direzione dei Lavori di propria competenza, nonché ad ogni altra operazione inerente all'intervento, ivi compreso il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi delle vigenti leggi, sollevando l'A.C. da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa. La fine dei lavori di manomissione va comunicata entro tre giorni all'Ufficio Manomissioni Suolo Pubblico.
3. Il Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dalla fine lavori, deve redigere e comunicare all'Ufficio per il rilascio delle concessioni il collaudo tecnico-funzionale delle opere eseguite, corredato degli eventuali elaborati grafici necessari e sufficienti ad individuare le opere eseguite.
4. Il Settore competente ha la facoltà, su richiesta dell'Ufficio Tecnico, qualora ne ravveda l'opportunità, per ragioni d'interesse pubblico ai fini della tutela del suolo e sottosuolo e per la sicurezza della circolazione stradale, di provvedere alla nomina di un collaudatore in corso d'opera, contestualmente al rilascio della bolla di manomissione. Il collaudatore deve attestare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche da parte dell'impresa esecutrice delle opere.
5. Resta a carico del titolare della autorizzazione alla manomissione la spesa per il compenso professionale e ogni onere inerente al collaudo di cui sopra. Tali oneri sono garantiti da relativa polizza fideiussoria da acquisirsi in sede di rilascio della bolla di manomissione.
6. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni tecnico operative ivi riportate, il Settore competente potrà provvedere direttamente al rifacimento e/o integrazioni lavori, con propria ditta individuata, addebitandone le spese al titolare della concessione inadempiente, mediante escussione totale o parziale del deposito cauzionale.
7. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà concordare, senza ulteriori procedimenti amministrativi, con il Comando di Polizia Municipale gli adempimenti in ordine alla regolamentazione del traffico con particolare riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e all'art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

ART. 13 – GESTIONE SEMPLIFICATA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ALLA MANOMISSIONE PER I PRIVATI

1. Gli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico o di uso pubblico effettuati da privati per l'allacciamento alle reti tecnologiche di sottosuolo, tranne i casi in cui comportino la realizzazione di una infrastruttura di collegamento alle reti esistenti di lunghezza considerevole, potranno essere autorizzati mediante procedura semplificata, di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il soggetto che effettua la manomissione di suolo pubblico o aperto all'uso pubblico dovrà provvedere preventivamente ad inoltrare apposita istanza, con la modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico, corredata, qualora necessario, delle autorizzazioni all'allacciamento da parte dei soggetti gestori delle reti tecnologiche di riferimento.
3. I tecnici dell'Ufficio Tecnico, previo sopralluogo, indicheranno nella "autorizzazione alla manomissione" le prescrizioni tecniche cui attenersi e l'importo della cauzione provvisoria e del costo di ricostruzione, che il privato dovrà depositare e versare prima dell'inizio dei lavori.
4. Al termine delle operazioni, dovrà essere data comunicazione all'Ufficio competente, per i relativi controlli.
5. Al termine del periodo indicato nella "autorizzazione alla manomissione", il soggetto privato potrà richiedere lo svincolo e restituzione della cauzione provvisoria depositata, all'esito della quale l'area manomessa tornerà nella piena disponibilità e responsabilità dell'A.C.
6. Si applicano le medesime disposizioni tecniche di cui all'art. 12 e le sanzioni previste all'art. 20.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONI, VARIANTI E PROROGHE

1. Qualora, per comprovati motivi tecnici, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o mutamento delle situazioni di fatto, si renda necessario modificare i tracciati richiesti e concessi dall'Amministrazione, l'efficacia della bolla di manomissione può essere sospesa per ordinare modifiche necessarie, oppure revocata, anche a lavori iniziati. Conseguentemente alla sospensione dei lavori, si dovrà immediatamente provvedere alla messa in sicurezza del cantiere, in attesa di realizzazione di modifiche necessarie e del successivo nulla osta alla ripresa dei lavori da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui i lavori siano già iniziati, il titolare della bolla di manomissione deve provvedere secondo le modalità dell'articolo 10, a propria cura e spese, alla chiusura dello scavo, senza diritto di rivalsa.
2. Nel caso di varianti sostanziali che emergano prima del rilascio del provvedimento, il richiedente dovrà presentare integrazione alla domanda originaria inviando un nuovo progetto corredato di tutta la

documentazione necessaria. L'esecuzione di varianti non autorizzate determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20.

3. Le proroghe devono essere richieste formalmente all'Ufficio Tecnico e circostanziate nelle motivazioni. Non costituiscono implicito slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori, se non autorizzati dagli Uffici preposti, i quali comunicheranno tempestivamente l'eventuale diniego.

ARTICOLO 15 - COLLAUDI - ACCETTAZIONE

1. La regolare esecuzione/collaudato dei lavori deve essere certificata da un tecnico abilitato e riferita ad ogni specifica concessione, prima della consegna dei sedimi all'A.C. Per tecnici abilitati si intendono professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Collegi di professionisti (geometri, periti, architetti, ingegneri) oppure professionalità tecniche interne al concessionario.
2. L'Ufficio Tecnico, prima di prendere in carico i sedimi può comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei casi che ritiene opportuno. I collaudi devono eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporta una sanzione amministrativa di cui all'articolo 18.
3. Se il concessionario non provvede a fornire la documentazione di avvenuto collaudo, la sanzione suddetta sarà reiterata ed il Settore competente provvederà a collaudare i lavori ed emettere il Certificato di Regolare esecuzione mediante l'affidamento a tecnici di fiducia. Il costo di tali incarichi sarà addebitato al concessionario. Se le risultanze delle prove di collaudo fossero negative e i lavori risultassero non collaudabili, previa comunicazione al concessionario, il Settore competente interverrà con le proprie imprese per eliminare le problematiche emerse. L'importo dei lavori sarà addebitato al concessionario ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento.
4. La riconsegna dei sedimi all'A.C. avviene dalla data di consegna del C.R.E.

ARTICOLO 16 - CONSEGNA DELLE AREE E RIPRESA IN CARICO DA PARTE DELLA CITTÀ

1. Il concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza.
2. Il concessionario dal momento della consegna del cantiere stradale, solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.

3. Grava sul concessionario ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione delle opere. L'A.C. è perciò totalmente manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
4. Il concessionario è comunque responsabile del mantenimento e della conservazione delle opere ed impianti in assoggettamento alla strada, compresi i manufatti collegati (quali pozzetti di ispezione, chiusini, passi-d'uomo, accessi alle camere interrato, ecc.), per tutta la durata della concessione e deve in ogni modo rispettare le prescrizioni impartite dal Settore competente.
5. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni, che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna ed un anno dopo la ripresa in carico da parte dell'Ente, sono esclusivamente attribuibili al concessionario.
6. I soggetti che eseguono la manomissione sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

CAPO 3 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE

ARTICOLO 17 – DEPOSITI CAUZIONALI E GARANZIE: CRITERI

1. Ogni manomissione del suolo pubblico/privato aperto al pubblico può essere effettuata solo previa costituzione da parte del richiedente/segnalante di un deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli adempimenti tecnici di esecuzione dell'intervento. Il richiedente/segnalante deve presentare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, oppure versare la relativa cauzione a garanzia del corretto ripristino, nell'importo determinato nel provvedimento. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dal Comune.
2. Il Servizio competente, a suo insindacabile giudizio e nelle forme e modalità ritenuti opportuni, può accettare da parte degli enti gestori dei sottoservizi fidejussioni bancarie o polizze assicurative cumulative a garanzia del complesso dei lavori realizzabili in un determinato arco temporale.
3. Gli importi dei depositi cauzionali a garanzia del rispetto degli adempimenti tecnici di esecuzione dell'intervento sono fissati ad insindacabile giudizio dall'Ufficio Tecnico, sulla base delle tabelle parametriche di cui all'Allegato 2, e sono commisurati al tipo e alle modalità di intervento, ai luoghi e alle pavimentazioni interessate.
4. Il Settore competente procede ad escutere la polizza o cauzione nei seguenti casi:
 - Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica. Il Settore competente procederà, anche senza alcun preavviso, all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
 - In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro cinque giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo, il Servizio competente è autorizzato ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
 - Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche impartite, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione stessa. Se il concessionario non provvede nel termine impartito, il Settore competente è autorizzato ad intervenire in via sostitutiva con il recupero delle spese sostenute.

ARTICOLO 18 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE, CRITERI E CONTABILIZZAZIONE

1. Il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento, a favore del Comune, delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale, relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso.
2. Le spese di ricostruzione vengono calcolate in base alla suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.
3. Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
 1. pavimentazione stradale bituminosa
 2. pavimentazione stradale in masselli di pietra
 3. pavimentazione stradale in cubetti di pietra
 4. pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose
 5. pavimentazione di marciapiedi in pietra
 6. altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.)
4. A seconda che si tratti di sedimi pedonali o stradali, in materiale bituminoso o lapideo, le spese di ricostruzione saranno di minore o maggiore entità, con i valori riportati nell'Allegato 2.
5. La contabilizzazione delle spese di ripristino della manomissione, e di ricostruzione della sede stradale è effettuata per ogni singolo intervento, al momento del rilascio della bolla di manomissione.
6. A seguito del collaudo e della riconsegna dell'area all'A.C., l'Ufficio Tecnico provvederà a verificare, in contraddittorio con i tecnici dei concessionari, la corrispondenza delle superfici effettivamente manomesse rispetto a quelle preventivate, escutendo, nel caso, la quota parte di cauzione allo scopo depositata dal concessionario.
7. Il ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso può essere eseguito direttamente dall'A.C., qualora ritenuto necessario ai fini della conservazione della praticabilità della sede stradale, mediante imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente. Di norma, verrà effettuato nei 6 mesi successivi alla presa in carico del sedime manomesso, oppure inserito nell'ambito della programmazione per la manutenzione delle sedi stradali, nell'ambito delle quali sono presenti le suddette manomissioni.

CAPO 4 - VERIFICHE E SANZIONI

ARTICOLO 19 - AZIONE DI VERIFICA

1. Il Settore competente verifica l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'azione di controllo si protrae fino alla data di presa in consegna da parte della A.C. Qualora, anche dopo tale data, si verificano dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Settore competente può far ripristinare dal concessionario le parti non regolarmente eseguite o, in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 20.
3. Le eventuali inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari, rilevate dal suddetto personale, saranno segnalate con apposito verbale al Corpo di Polizia Municipale, per l'applicazione della relativa sanzione.

ARTICOLO 20 – SANZIONI

1. Gli oneri da addebitare al concessionario inadempiente per le opere eseguite sono sostenuti con incameramento parziale / totale del deposito cauzionale e relativo alimentazione del fondo per gli interventi di manutenzione delle sedi stradali, appositamente individuato nell'ambito del Bilancio.
2. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano le sanzioni previste all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con le procedure sanzionatorie dell'art.16 della Legge 689/1981. Le sanzioni verranno irrogate dal Corpo di Polizia Municipale ed i proventi concorreranno all'alimentazione del fondo per gli interventi di manutenzione delle sedi stradali, appositamente individuato nell'ambito del Bilancio.

4. In particolare, si elencano le fattispecie per le quali le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- In caso di modifiche non autorizzate alla concessione alla manomissione di suolo pubblico, con applicazione della sanzione calcolata in misura massima, salvo che le modifiche non comportino una variazione all'ammontare del deposito cauzionale e del costo di ricostruzione (in tale caso si applica la sanzione in misura minima)
- In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data indicata, calcolata in misura proporzionale al maggiore tempo trascorso, fino ad un massimo di 30 gg
- Nel caso in cui, in base alla documentazione presentata, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, con applicazione della sanzione calcolata in misura massima
- In caso di inadempienze (mancati interventi a seguito di guasti o fughe di fluidi che interessino i sedimi stradali e che possano anche comportare cedimenti del piano stradale) per le quali occorre un intervento diretto del Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, con applicazione della sanzione calcolata in misura massima, oltre al rimborso delle spese sostenute

CAPO 5 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

ARTICOLO 21 - APPLICAZIONE E REGIME TRANSITORIO

1. Al fine di poter consentire una più ampia diffusione delle disposizioni contenute e di stipulare le convenzioni di cui all'art. 5, il presente regolamento entrerà in vigore 3 (tre) mesi dopo la data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare (autorizzazione rilasciata ma lavori non ancora avviati) e nei casi in cui la autorizzazione non sia stata ancora autorizzata.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito rinvio a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, dal nuovo Codice della Strada, approvato con D. lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii., e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e 10 ss.mm.ii. in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, nonché da tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali, dal codice penale e dal codice civile.
3. Le modifiche, implementazioni ed aggiornamenti degli allegati al presente Regolamento saranno attuate mediante determinazione dirigenziale del Settore competente.